

# MESSAGGIO MUNICIPALE N. 308/20 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE RAGGIODISOLE E I COMUNI DI BLENIO, ACQUAROSSA E SERRAVALLE CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DELLA VALLE DI BLENIO

---

Signora Presidente,  
signore e signori consiglieri comunali,

abbiamo il piacere di presentarvi il messaggio municipale con il quale si propone la sottoscrizione della convenzione tra i comuni della valle di Blenio e l'Associazione Raggiodisole, appena costituitasi con lo scopo di gestire un asilonido per la nostra valle. Viene in questo modo concretizzato il contenuto della mozione fatta propria dal Legislativo lo scorso 15 ottobre 2019.

## Premessa

L'Associazione Raggiodisole è nata con l'assemblea costitutiva del 17.11.2019 con lo scopo di gestire un micronido/asilo nido in valle di Blenio. Essa è senza scopo di lucro. La sua organizzazione è tipica delle associazioni create giusta l'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

La struttura sarà aperta almeno 10 ore al giorno per 5 di la settimana e per tutto l'anno, salvo le vacanze estive (3 settimane consecutive), quelle Natalizie (2 settimane) e i giorni di festività, ponti, ecc, comunque sempre preannunciati.

Le gestione sarà garantita da 1 direttrice a tempo pieno e da 2 educatrici, una a tempo pieno e una a tempo parziale, debitamente formate per questi ruoli.

La convenzione che vi sottoponiamo riguarda solo il finanziamento dei costi di gestione della struttura mentre lascia all'associazione un'ampia autonomia gestionale ed organizzativa, fermo restando che il Cantone ha un costante e continuo compito di vigilanza riconducibili alle seguenti basi legali:

- *Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie)*
- *Regolamento della legge per le famiglie*

Il testo è stato discusso e concordato tra i 3 municipi e il comitato dell'associazione nel corso del mese di gennaio. Per una sua migliore comprensione vengono commentati i singoli articoli.

## Art. 1 Ente gestore del Nido d'infanzia

Questo articolo indica che l'ubicazione della struttura dovrà, per motivi facilmente comprensibili, essere nella zona centrale della valle. Precisa inoltre gli obblighi dell'associazione a tutela di interessi di terzi.

## Art. 2 Modalità di gestione

Le parti, dato che i Comuni sono degli importanti finanziatori, hanno ritenuto importante codificare il principio che venga garantita la priorità di iscrizione ai bambini di famiglie domiciliate in valle.

## Art. 3 Vigilanza sulla gestione del Nido d'Infanzia

Come sopra indicato la vigilanza (sulla logistica e sulla gestione) spetta agli Uffici cantonali del DSS. I Municipi si riservano il diritto di chiedere informazioni sulla gestione della struttura. Dal canto suo l'Associazione presenta ai 3 Municipi un rapporto di attività annuale comprendente anche un resoconto economico.

#### **Art. 4 Finanziamento della struttura**

Giusta l'art 21 del proprio statuto l'associazione dovrà finanziare la propria attività tramite le tasse dei soci, contributi comunali, sussidi cantonali, prestiti, lasciti, ecc.

Come già indicato nel messaggio/rapporto del 9.09.2019 sulla mozione interpartitica i costi di esercizio dovrebbero aggirarsi tra i 250 e i 300'000.- franchi all'anno, da coprire con entrate dei comuni (ca. 30%), le quote delle famiglie (ca. 30%) e i sussidi cantonali (ca. 40% sui costi del personale).

Il finanziamento avverrà tramite una quota fissa e una quota per ogni giornata di presenza di ogni bambino domiciliato. Calcolando che al massimo vi è una frequenza di 240 giorni all'anno, ogni bambino domiciliato può comportare una spesa minima di 480.- e massima di 960.- /anno.

Il loro ammontare sarà determinato entro una "forchetta" per permettere ai Municipi di avere una certa flessibilità nel corso degli anni.

Nel peggio dei casi, qualora ad esempio tutti i 10 bambini con la frequenza massima fossero domiciliati nel nostro Comune, il costo assunto sarebbe di 34'600.-. In ogni caso metà di questi costi possono essere detratti dalla nostra partecipazione ai costi che il Cantone ci addebita per le politiche di sostegno alle famiglie.

#### **Art. 5 Collaborazione**

Nessuna osservazione particolare.

#### **Art. 6 Contestazioni**

Eventuali disaccordi tra le parti dovranno per quanto possibile essere risolti in via bonale. Qualora non fosse il caso sarà possibile far capo alle procedure di ricorso (al CdS e poi ev. al TRAM) tipiche del diritto pubblico.

#### **Art. 7 Entrata in vigore**

La presente convenzione entrerà in vigore solo se i 3 Legislativi la approveranno e dopo la ratifica cantonale. Viene stabilita una durata che si rinnova tacitamente se non vi sono disdette.

Tuttavia, per motivi di forza maggiore, la disdetta può essere concordata in ogni momento.

\* \* \* \* \*

Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio invitiamo il consiglio comunale a voler

**d e l i b e r a r e :**

- preso atto dei suoi contenuti, è approvata la convenzione tra l'associazione Raggiодisole e i Comuni di Blenio, Acquarossa e Serravalle concernente il finanziamento dei costi di gestione del Nido d'Infanzia della Valle di Blenio;

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Odis B. De Leoni

Il Segretario  
Paolo Dova

Allegata: convenzione

Acquarossa, 25 febbraio 2020

Commissioni preposte all'esame del MM:

- Gestione
- Legislazione